

2.9) REGOLAMENTO PER LA PROPOSTA DI CONFERIMENTO DEL TITOLO DI PROFESSORE EMERITO E DI PROFESSORE ONORARIO

.....OMISSIS.....

ESPRIME

parere favorevole al Regolamento per la proposta di conferimento del titolo di professore emerito e di professore onorario dell'Università degli Studi di Roma Tor Vergata, così come di seguito riportato:

REGOLAMENTO PER LA PROPOSTA DI CONFERIMENTO DEL TITOLO DI PROFESSORE EMERITO E DI PROFESSORE ONORARIO

Indice

Articolo 1. Oggetto e finalità

Articolo 2. Requisiti per la proposta di conferimento del titolo

Articolo 3. Procedura per la proposta di conferimento del titolo

Articolo 4. Prerogative del “professore emerito” e del “professore onorario”

Articolo 1

Oggetto e finalità

1. Il presente Regolamento disciplina la proposta di conferimento del titolo di “professore emerito” e di “professore onorario” e individua le attività che questi possono svolgere nell’ambito dell’Ateneo.

Articolo 2

Requisiti per la proposta di conferimento del titolo

1. L’Ateneo può proporre di conferire:

a) il titolo di “professore emerito” ai professori ordinari, collocati a riposo o dei quali siano state accettate le dimissioni, che abbiano prestato almeno venti anni di servizio nella qualifica, alla data del collocamento a riposo o dell’accettazione delle dimissioni, svolgendo in modo esemplare i propri compiti istituzionali;

b) il titolo di “professore onorario” ai professori ordinari, collocati a riposo o dei quali siano state accettate le dimissioni, che abbiano prestato almeno quindici anni di servizio nella qualifica alla data del collocamento a riposo o dell’accettazione delle dimissioni, svolgendo in modo esemplare i propri compiti istituzionali.

2. Costituiscono requisiti preferenziali per la proposta di attribuzione del titolo il collocamento a riposo da non oltre due anni; il possesso di un curriculum scientifico di eccellenza riconosciuto dalla comunità nazionale e internazionale; l'aver ricoperto nell'Ateneo ruoli di rilevante responsabilità istituzionale; l'aver ricoperto incarichi prestigiosi per l'università a livello nazionale e/o internazionale.

Articolo 3

Procedura per la proposta di conferimento del titolo

1. La proposta di conferimento del titolo è formulata dal Dipartimento di afferenza del professore ordinario al momento della cessazione. Essa deve essere adeguatamente motivata, tenuto conto della considerazione delle opere da parte della comunità accademica, della diffusione e della continuità della produzione scientifica, nonché eventualmente degli incarichi di particolare prestigio ricoperti dall'interessato. La relativa delibera è assunta a maggioranza assoluta dei votanti, nella composizione limitata ai professori di prima fascia.
2. La proposta è trasmessa al Rettore entro la fine dell'anno accademico.
3. Il Rettore, sentiti i Direttori di dipartimento, nello spirito di equilibrio fra gli stessi, propone al Senato accademico i nominativi dei professori meritevoli del titolo. Il numero dei professori emeriti non può essere superiore a sei per ciascun anno accademico.
4. Per il solo conferimento del titolo di "professore emerito", il Senato accademico acquisisce preliminarmente il parere di tre esperti esterni all'Ateneo, rappresentanti della comunità scientifica di appartenenza del professore, individuati dal Rettore, tenendo conto delle indicazioni del Dipartimento proponente.
5. Il Senato accademico adotta la delibera a maggioranza assoluta dei votanti.
6. Il titolo acquisisce efficacia a seguito del decreto ministeriale di attribuzione emanato dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

Articolo 4

Prerogative del "professore emerito" e del "professore onorario"

1. Al professore emerito e al professore onorario è riconosciuta la possibilità:
 - a) di svolgere attività di ricerca, senza oneri per l'Ateneo stesso;
 - b) di ricoprire incarichi di insegnamento a titolo gratuito nei corsi di studio e di dottorato e di far parte delle relative commissioni di esame di profitto, di laurea e di dottorato. Per i professori onorari tale possibilità è limitata ai cinque anni accademici successivi alla data del collocamento a riposo o dell'accettazione delle dimissioni;
 - c) di usufruire di un supporto logistico da parte del Dipartimento che ha proposto il conferimento del titolo al fine di svolgere le predette attività di ricerca e di didattica;
 - d) su invito e in relazione a specifici argomenti all'ordine del giorno, di partecipare senza diritto di voto alle riunioni del Dipartimento.

LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO SEDUTA STANTE
IL DIRETTORE GENERALE

IL RETTORE